

AVV. DAVIDE VINCENZO CIRILLO
Via Dante n°16 - 33100 UDINE
Tel.0432.229271 – Fax.0432.2965
pec. davidevincenzo.cirillo@avvocatiudine.it

TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE DEL LAVORO

MEMORIA DI REPLICA

RICORRENTE: avv. **Davide Vincenzo Cirillo**, agente in proprio ex art. 86 c.p.c.

RESISTENTE: la **CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE** (successivamente solo Cassa Forense) con proc. gli avv.ti Franco Zumerle e David D'agostini e dom. quest'ultimo.

OGGETTO: annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta Esecutiva dd. 28.11.2014 concernente l'iscrizione alla Cassa Forense rif.:cm 75709106/IS21-1 resa nota con pec. del 10.12.2014 - prot. 2014/151245 e del relativo obbligo a versare contributi minimi.

GIUDICE dott. Giuliano Berardi - R.G.L. 153/2015

Il ricorrente, letta la comparsa di costituzione di Cassa Forense depositata nell'udienza del 10.03.15, ritenendola del tutto generica, contraddittoria ancorché infondata in fatto e in diritto, seguendo l'ordine narrativo di controparte, precisa quanto segue:

SULL'ASSERITA INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO EX 700 CPC – ASSENZA DI PERICULUM

- 1) Cassa Forense sostiene che non sussista il periculum in mora a fondamento del ricorso presentato dall'avv. Cirillo atteso che, allo stesso, viene richiesto di versare *“poco più di 200€”* a titolo di contributo entro il 28 febbraio u.s. e comunque *“un modestissimo onere economico...di poco più di 800€ annui”* (cfr. pag. 3 comparsa).
- 2) Viene sostenuto, peraltro, che *“l'avv. Cirillo può comunque in ogni momento cancellarsi dall'Albo Professionale per evitare di versare le somme dovute alla Cassa”*



(cfr. pag. 3 comparsa).

- 3) E' di solare evidenza come con tale affermazione Cassa Forense confermi, in toto, quanto denunciato dal ricorrente nel proprio atto introduttivo ovvero: **l'esercizio della professione di avvocato (libera ex art. 33 Cost.) è subordinata al versamento di contributi previdenziali.**
- 4) Peraltro, solo per gli avvocati che hanno un reddito professionale non superiore ad €10.300,00.=, i contributi de quibus sono fissi e disancorati dal reddito professionale prodotto.
- 5) Cassa Forense conferma espressamente che il mancato pagamento degli stessi determina **la cancellazione dall'Albo degli Avvocati, volontaria o coatta che sia!**
- 6) A tal proposito, vien da chiedersi come possa parlarsi ancora di libera professione!
- 7) Premesso un tanto, si rileva come la tesi di controparte circa la presunta assenza del presupposto del periculum in mora, si basi solo su valutazioni di carattere economico irrilevanti, invece, a parere del ricorrente che nel proprio ricorso ha ampiamente argomentato questioni di diritto per dimostrare la sussistenza del presupposto de quo.
- 8) Sul punto, vuole qui ricordarsi che già dal lontano 1955, la migliore dottrina è concorde nel ritenere che *“l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza debba non essere di remota possibilità, ma incombere con vicina probabilità”* (Montesano 1955, 79).
- 9) Il riferimento all'imminenza del pregiudizio significa *«che il timore di danno non dev'essere legato a eventi ancora lontani nel tempo ma, com'è stato detto, incombere con vicina probabilità. Sotto questo profilo, l'imminenza è requisito della tutela urgente che pare correlato con il carattere preventivo della medesima. Tuttavia*



l'aggettivo "imminente" non è attribuito soltanto di eventi comunque futuri, ma vale anche come sinonimo di "pressante" o di 'impellente': è imminente quindi anche un pregiudizio attuale a cui sia urgente porre rimedio, come d'altronde è pacificamente ammesso» (Tommaseo 1988, 870).

- 10) Inoltre, gli estremi della minaccia di un pregiudizio imminente richiesti per l'esercizio del ricorso ex art. 700 c.p.c. non vanno riferiti *«solo al pericolo per il ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche al pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento nonché di essere impediti all'esercizio ed al godimento del diritto qualora tale impedimento possa in concreto cagionare conseguenze irreparabili (Paoloni 1987, 1208)»*.
- 11) Dello stesso avviso è la costante giurisprudenza, secondo la quale *"Nel ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., ai fini della sussistenza del periculum in mora l'imminenza del danno deve essere parametrata alla possibilità di ravvisare elementi di fatto diretti già alla produzione del pregiudizio che deve essere iniziato o almeno direttamente ed univocamente preparato, così da poter ritenere in base ad una valutazione probabilistica che l'evento dannoso possa verificarsi in tempi brevi; ne consegue che è onere del ricorrente fornire la prova, sia pure in termini di probabilità e non di certezza, dell'imminenza del pregiudizio, da individuarsi non già in uno stato soggettivo di timore, ma in una situazione oggettiva, riscontrabile sulla base delle circostanze dedotte"* (Tribunale Trapani sez. lav. 30 aprile 2011) e ancora che: *"In tema di provvedimento cautelare e art. 700 c.p.c., il pericolo del verificarsi di un danno patrimoniale non costituisce un danno grave ed irreparabile, in quanto il danno patrimoniale è per sua natura sempre riparabile mediante il successivo risarcimento: il pregiudizio irreparabile sussiste solo quando siano in discussione posizioni soggettive di carattere assoluto, principalmente attinenti alla sfera personale del soggetto (e spesso anche*



dotate di rilievo e protezione a livello costituzionale), che rendano necessario un pronto ed immediato intervento cautelare al fine di assicurarne la completa tutela. (Tribunale Bari 21/03/2014); e ancora: *“Il periculum deve presentare i caratteri della concretezza ed attualità”* (Cass. sez. Unite 14.12.94).

- 12) Atteso quanto sopra, appaiono evidenti i gravi pregiudizi a cui è esposto il ricorrente per l'effetto dell'ordinanza impugnata e già chiaramente denunciati nel ricorso ex art. 700 cpc, ovvero: **a)** la cancellazione dall'Albo degli Avvocati; **b)** per l'effetto, la cessazione dell'attività professionale; **c)** l'iscrizione a ruolo dei contributi previdenziali non versati; **d)** l'interruzione dei rapporti di fiducia alla base degli incarichi ricevuti; **e)** la perdita di chance nell'accettarne di nuovi; **f)** l'illegittima compressione del diritto, costituzionalmente garantito, di svolgere la libera professione avendo, il ricorrente, conseguito con enormi sacrifici (lavora dall'età di 17 anni), il titolo di accesso alla stessa richiesto dalla Carta Costituzionale ovvero il superamento dell'esame di Stato
- 13) Pertanto, è convinzione del ricorrente che tali pregiudizi siano attuali, concreti, probabili, pressanti e idonei a configurare un pregiudizio irreparabile, attinente la sfera personale e di rilievo costituzionale.
- 14) Nulla al contrario può essere sostenuto da Cassa Forense atteso che l'automatismo delle sanzioni, la sospensione e successiva cancellazione dall'albo (peraltro dalla stessa proposta come volontaria) e l'iscrizione a ruolo per il recupero dei contributi, sono solo alcune imminenti conseguenze previste dai regolamenti e dagli statuti dell'ente previdenziale de quo, dal codice deontologico e dalla stessa legge n°247/2012.
- 15) Peraltro, per quanto sopra, si ritiene sussistano anche le condizioni individuate dalla giurisprudenza di merito citata da controparte e concernenti *“l'irreparabilità delle conseguenze legate alla mancata adozione del provvedimento*



AVV. DAVIDE VINCENZO CIRILLO

Via Dante n°16 - 33100 UDINE

Tel.0432.229271 – Fax.0432.2965

pec. davidevincenzo.cirillo@avvocatiudine.it

cautelare” nonché “sono forniti i validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell’eventuale documento legato alla condotta di controparte” (cfr. pag. 4 comparsa).

- 16) Ma vi è più. Non corrisponde al vero quanto sostenuto da Cassa Forense in merito alla ripetibilità dei contributi che il ricorrente dovrebbe versare e che, inoltre, non sono come definisce controparte i “modesti €800€” bensì **€1.679,50.=** di cui €846,00.= per il 2014 ed €833,50.= per il 2015 (cfr. doc. doc. 7).
- 17) Tali importi, infatti, non entrano interamente nel montante contributivo del ricorrente ma sono, in parte, destinati a finanziare il sistema previdenziale generale di Cassa Forense.
- 18) Infatti, l'art. 4 del regolamento generale di cassa forense, prevede al comma 1° che *“Tutti i contributi versati legittimamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense **non sono restituibili** all’iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci ai sensi dell’art. 22 ultimo comma L.n. 576/80”.*
- 19) Lo stesso ente chiarisce che *“non devono essere restituiti i contributi destinati a sostenere l’azione previdenziale della Cassa in favore della comunità degli iscritti – nel caso in cui il professionista non abbia diritto alla pensione perché non ha maturato i relativi requisiti assicurativi (e cessa, pertanto, la sua iscrizione alla Cassa Forense), a fortiori non possono essere restituiti anche i contributi di natura “solidaristica” qualora sia semplicemente dichiarata inefficace la contribuzione relativa ad alcuni anni, ed il professionista rimanga, comunque, iscritto alla Cassa, potendo in tal modo ancora maturare il requisito per l’accesso alla pensione di vecchiaia”* (si allega stampa del chiarimento pubblicato sul sito di Cassa Forense – doc. 18).
- 20) In definitiva, a parere del ricorrente, sussistono tutte le condizioni previste dalla legge e specificate da dottrina e giurisprudenza, affinché venga allo



stesso riconosciuta la tutela d'urgenza invocata con il ricorso ex art. 700 cpc.

SULLE CONSIDERAZIONI DI MERITO DI CASSA FORENSE

- 21) Del tutto generiche, contraddittorie ed infondate in fatto e diritto sono le considerazioni sul merito formulate da controparte.
- 22) Cassa Forense, in modo del tutto confuso e contraddittorio, prima nega che la L. n°247/12 abbia innovato il regime di connessione fra l'iscrizione agli Albi professionali e l'iscrizione obbligatoria all'ente previdenziale; poi, invece, riconosce che l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente de quo era, in passato, connessa al superamento di un limite reddituale (cfr. pag. 4 ultimo capoverso - comparsa).
- 23) Orbene, tale limite di reddito, proprio per l'effetto della legge succitata e del successivo regolamento attuativo è stato eliminato ed è stato disposto che *“L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”* (cfr. art. 21 c. 8 L. 247/2012).
- 24) Al riguardo, ci si chiede come controparte non si avveda della **sostanziale modifica del rapporto tra l'iscrizione agli Albi professionali ed iscrizione all'ente previdenziale** che, prima delle norme succitate, era facoltativa e subordinata al superamento di limiti reddituali tutt'ora vigenti (nello specifico €10.300,00.=).
- 25) Inoltre, sfugge a controparte, che sostiene una compatibilità con il sistema della gestione separata INPS, che l'obbligo di iscrizione a quest'ultima sorge solo quando il reddito del professionista supera il limite di €5.000,00.= lordi, dedotte eventuali spese.
- 26) E' evidente, quindi, che prima della L. n°247/12 e del relativo regolamento attuativo i due sistemi si fondavano su quei principi di proporzionalità e progressività fissati dalla Costituzione ed intesi a tutelare, tra gli altri, i



professionisti aventi redditi di modesta entità.

- 27) Oggi, invece, per l'effetto delle norme censurate, tali presupposti sono stati del tutto stravolti.
- 28) Per quanto sopra, appaiono del tutto fondate e legittime le argomentazioni formulate dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo a cui, interamente, ci si richiama.

SULL'ESAME DELLA NORMATIVA COME ELABORATA DA CASSA FORENSE

- 29) Cassa Forense, nel ricostruire il percorso anche temporale che ha portato all'approvazione del regolamento in forza del quale è stata deliberata d'ufficio e con effetto retroattivo a tutto il 2014 l'iscrizione all'ente de quo del ricorrente, conferma in toto quanto da questi denunciato nel proprio atto introduttivo.
- 30) Infatti, conformemente a quanto ricostruito dall'avv. Cirillo, controparte riferisce di un prima proposta di regolamento approvata il 31 gennaio 2014; riferisce di osservazioni formulate dal Ministero competente con nota del 5 giugno 2014 ove venivano richieste **integrazioni e modifiche**; riferisce delle intervenute modifiche ed integrazioni al regolamento de quo, da parte del Comitato dei Delegati, in data 20 giugno 2014; riferisce della definitiva approvazione da parte dei Ministeri competenti in data 07 agosto 2014 e della pubblicazione sulla G.U. in data 20 agosto 2014 con entrata in vigore del regolamento il giorno successivo.
- 31) L'unico aspetto sulla questione che differenzia la posizione del ricorrente e quella di controparte, attiene alla pretesa natura vincolante verso l'esterno che Cassa Forense vuole attribuire alla proposta del regolamento elaborato nel gennaio 2014.
- 32) A parere del ricorrente, infatti, la proposta di regolamento approvata il 31 gennaio 2014 proprio perché suscettibile di valutazione ed **approvazione da**



parte di tre Ministeri vigilanti, era del tutto priva di efficacia esterna, non fosse altro perché i Ministeri *de quibus* avrebbero potuto rigettarla!

- 33) Peraltro, proprio controparte, sostiene il ragionamento del ricorrente quando conferma che il testo del regolamento licenziato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense nel gennaio 2014, riceveva dal Ministero del Lavoro con nota del 5 giugno 2014, richieste di integrazioni e modifiche.
- 34) Si chiede, quindi al Signor Giudice adito, come possa considerarsi legittima la delibera impugnata che, per stessa ammissione dell'ente deliberante, è stata assunta in forza di una proposta di regolamento il cui testo non era ancora definito ma soggetto a modifiche ed integrazioni, peraltro, poi intervenute addirittura oltre 4 mesi dopo?
- 35) Si ricorda, infatti, che nella comunicazione pec con cui il ricorrente è stato informato dell'iscrizione d'ufficio all'ente previdenziale *de quo* è riportato testualmente: “...*delibera in forza del regolamento licenziato in data 31 gennaio 2014*” (cfr. doc. 7).
- 36) Pertanto, appare del tutto fondata e legittima la richiesta, formulata dal ricorrente, di sospensione dell'ordinanza impugnata, previa disapplicazione del regolamento attuativo dell'art. 21 c. 8 e 9 della L.n°247/12, attesa la tardività ed illegittimità del regolamento stesso per eccesso di delega, per le ragioni già argomentate dal ricorrente stesso nel proprio ricorso (cfr. pagg. 14, 15 e 16) ed a cui interamente ci si richiama.

SUL CALCOLO DEL CONTRIBUTO PREVIDENZIALE ELABORATO DA CASSA FORENSE

- 37) Controparte, nella minuziosa ricostruzione del calcolo delle somme richieste al ricorrente a titolo di contributo previdenziale, conferma quanto dallo stesso denunciato nel ricorso introduttivo.



- 38) Innanzitutto, ammette che il contributo richiesto ai percettori di un reddito sotto la soglia di €10.300,00.=, per i primi 8 anni, determina una copertura previdenziale pari a soli 6 mesi per ciascun anno.
- 39) Con ciò, controparte da atto della violazione del principio di infrazionabilità del contributo già argomentato nel ricorso dall'avv. Cirillo ed a cui ci si richiama interamente (cfr. pagg. 18 e 19 - sub. 84-85).
- 40) Semplicemente, Cassa Forense definisce tale violazione con il termine agevolazione!
- 41) Ma vi è più. Controparte, riconosce espressamente che il ricorrente, come chiunque altro nella sua condizione, per ottenere una copertura previdenziale relativa ad un intero anno solare, dovrà versare interamente i contributi minimi, ben allontanandosi quindi dagli *“esigui 200€”* ovvero *“modesti €800”*.
- 42) Un tale sistema, introdotto con la L. n°247/12 e con il successivo regolamento attuativo, definito da controparte con termini quali *“sistema previdenziale flessibile”* e *“soluzione tecnica di buon senso”* costituisce, parere del ricorrente, un vero assurdo giuridico-previdenziale che priva il professionista, con redditi inferiori alla fatidica soglia di €10.300,00.=, della possibilità di proseguire l'esercizio della libera professione atteso che il mancato versamento dei contributi comporta, a norma dei vari regolamenti e statuti già *ut supra* richiamati, la cancellazione dall'Albo degli Avvocati!
- 43) Atteso quanto sopra, appaiono a maggior ragione fondate e legittime le pregiudiziali di costituzionalità nonché le denunciate violazioni della normativa nazionale e comunitaria argomentante dal ricorrente nel ricorso introduttivo ed a cui interamente ci si richiama.

**SULL'ASSERITA LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 21 c. 8 e 9
DELLA L. n°247/12**



- 44) Cassa Forense ritiene infondate le pregiudiziali di costituzionalità rilevate dal ricorrente affermando che *“l’obbligo della contribuzione previdenziale è connaturato all’esercizio stesso di ogni attività lavorativa, dipendente o libera professione che sia”*.
- 45) Una tale affermazione oltre che generica, è del tutto strumentale e priva di qualsivoglia fondamento.
- 46) Innanzitutto, argomentando come fa controparte dovremmo ritenere illegittimo ancorché incostituzionale il precedente sistema, che riconosceva l’iscrizione all’ente de quo come facoltativa per i professionisti che non raggiungevano un volume d'affari superiore a €10.300,00.=.
- 47) Per le stesse ragioni, dovremmo considerare incostituzionale la decisione assunta dall’ente previdenziale INARCASSA di abolire il contributi previdenziali per chi non raggiunge un volume d'affari superiore ad €15 mila; decisione, definita dallo stesso ente, *“una modifica normativa ad alto contenuto sociale”* (cfr. doc. 17)
- 48) Al contrario, invece, come ampiamente ed approfonditamente argomentato dal ricorrente nel proprio ricorso, il precedente sistema (come quello attuale di INARCASSA) rispondeva ai presupposti di progressività e proporzionalità a cui si ispira il dettato costituzionale e per di più a cui si ispirava la stessa Cassa Forense, quando fu istituita nel 1933.
- 49) Infatti, come riportato nel sito dell’ente de quo, l’iscrizione all’ente, non obbligatoriamente contestuale all’iscrizione all’Albo (per la quale era necessario solo il superamento dell’esame di Stato), *“comportava il versamento di un contributo personale commisurato al reddito professionale”* (si allega stampa sito Cassa Forense – doc. 19).
- 50) Insomma, il contrario del sistema appena introdotto e che controparte afferma



rispettare i principi costituzionali, le norme ordinarie sulla concorrenza, quelle comunitarie e la normativa CEDU.

- 51) Ma non finisce qui. Infatti, Cassa Forense veniva istituita allo scopo di provvedere, "***con logica contributiva***, ad erogazioni temporanee o continuative in favore degli iscritti e delle loro famiglie in relazione a necessità temporanee o permanenti conseguenti a invalidità derivante da vecchiaia o da altre cause (cfr. doc. 19)
- 52) Insomma, l'ente previdenziale è stato istituito per garantire logiche **contributive** e diritti che il sistema attuale viola palesemente.
- 53) Infatti, con gli obblighi contributivi minimi, che solo per i professionisti con volumi d'affari sotto la soglia di €10.300,00.= sono fissi e disancorati dal reddito professionale, viene cancellata la "**commisurazione del contributo al reddito professionale**".
- 54) Inoltre, le erogazioni non si ispirano a logiche contributive ma, al contrario, sussiste ancora la presenza del sistema retributivo, seppur mitigato, come peraltro denunciato anche dalla Corte dei Conti (cfr. doc. 11 e 12).
- 55) Pertanto, sono del tutto infondate, in fatto e diritto, le contestazioni formulate sul punto da controparte.
- 56) Del pari infondato ancorché irrilevante, strumentale e relativo ad interessi di parte, è il richiamo alla L. n°335/1995 operato da controparte.
- 57) Innanzitutto, Cassa Forense dimentica che la gestione separata INPS, come già *ut supra* argomentato (cfr. sub 25), prevede soglie di reddito per le quali non è prevista l'iscrizione ne è previsto il versamento di contributi previdenziali.
- 58) Inoltre, controparte volutamente non rileva che, al di sopra delle soglie minime *de quibus*, la gestione separata INPS prevede contributi previdenziali determinati secondo criteri (aliquote) proporzionali e legati al reddito ed



all'età.

- 59) Al contrario, il sistema introdotto dal combinato disposto della L.247/12 e del relativo regolamento attuativo, prevede solo per i percettori di redditi inferiori a €10.300,00.= contributi fissi, obbligatori, disancorati dal reddito prodotto e addirittura retroattivi!
- 60) Infine, del tutto improprio, strumentale ed infondato è il richiamo alla L. n°111/2011 operata da controparte atteso che tale normativa riguarda, come peraltro conferma controparte stessa, “**i soggetti già pensionati**” ovvero i professionisti che continuano ad esercitare la professione pur beneficiari di prestazioni pensionistiche.
- 61) La L. n°11/2011, nella parte richiamata da Cassa Forense, non riguarda i nuovi iscritti o gli iscritti da pochi anni e, pertanto, la stessa nulla rileva nel merito della presente controversia.

SULL'IRRILEVANZA DEL RICHIAMO DELLA SENTENZA N°132/1994 DELLA CORTE COSTITUZIONALE

- 62) Inopportuno, fuorviante ancorché irrilevante è il richiamo alla sentenza n°132/1984 della Corte Costituzionale (che si produce – doc. 20), operato da controparte e dalla stessa posta a fondamento delle proprie ragioni.
- 63) Innanzitutto, si rileva che l'oggetto della pronuncia *de qua* concerneva la presunta violazione degli artt. 3 e 38 Cost. ad opera della allora vigente L. n°576/80 art.10, comma 3 che “*imponessa anche ai pensionati per vecchiaia, che continuino l'esercizio professionale, il pagamento dei contributi*”.
- 64) Trattasi, a parere del ricorrente, di **aspetti totalmente diversi** dalle censure di illegittimità formulate dallo stesso nel proprio atto introduttivo.
- 65) Inoltre, il sistema allora in vigore prevedeva l'obbligatorietà dell'iscrizione all'ente previdenziale ex art. 22 L. n°576/1980 “*per tutti gli avvocati e procuratori*”



che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22" ovvero non come conseguenza della sola iscrizione all'Albo.

- 66) Bisogna chiedersi, quindi, quale fosse la il presupposto della "continuità" richiesto dalla legge.
- 67) Al riguardo, soccorre la Corte Costituzionale che con la sentenza n°12667/1997 enunciava il principio secondo cui *"il requisito della effettiva iscrizione (alla Cassa Forense e non all'Albo) di cui all'art. 2 della legge n. 576 del 1980 postula la continuità dell'esercizio della professione forense **quale elemento costitutivo del diritto a pensione**".*
- 68) E' chiaro, quindi, che nel sistema vigente all'epoca della sentenza richiamata da controparte, l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense costituiva presupposto per il sorgere del diritto alla pensione ergo, chi non era iscritto all'ente de quo poteva comunque svolgere, fin quando non raggiungeva determinati limiti di reddito, la libera professione di avvocato!
- 69) Oggi, invece, in forza del sistema introdotto dalla L. n°247/2012 e dal regolamento attuativo dell'art. 21 c. 8 e 9 della stessa, in forza del quale è stata assunta la delibera impugnata, l'iscrizione alla cassa forense (disposta con effetti retroattivi al ricorrente) ed i conseguenti obblighi contributivi fissi e disancorati dal volume d'affari prodotto, peraltro tali per i soli percettori di redditi inferiori ad €10.300,00.=, **costituiscono precise condizioni a cui è subordinato l'esercizio della professione di avvocato.**
- 70) Appare evidente, quindi come non corrisponda al vero quanto affermato da controparte quando riferisce che l'attuale sistema non fissa criteri di reddito per l'esercizio della professione e ciò in quanto, **il mancato pagamento dei contributi comporta la cancellazione dall'Albo!**
- 71) Peraltro, è controparte stessa a confermare un tale assunto quando afferma, a



pag. 13 della propria comparsa, che “un avvocato dovrebbe conseguire redditi comunque tali da garantirsi un futuro previdenziale con il proprio ente di previdenza”.

- 72) Al contrario, invece, l'art. 33 Cost. (ed il sistema in vigore sino alla L. n°247/2012 ed al suo regolamento attuativo), subordina l'esercizio della libera professione al solo superamento dell'esame di Stato.
- 73) Atteso un tanto, è convinzione del ricorrente, che il sistema oggi introdotto violi palesemente il principio della libertà della professione sancito dall'art. 33 Cost. oltre a determinare la violazione di numerosi altri precetti costituzionali, per le cui argomentazioni ci si richiama interamente a quanto già dedotto nel ricorso ex art. 700 cpc.
- 74) Ma vi è di più. Nel richiamo della sentenza della Corte Costituzionale n°132/1984, Cassa Forense omette di riferire come, all'epoca, essa stessa riconoscesse ai contributi previdenziali la natura di **“tributi”**.
- 75) Infatti, l'ente de quo osservava, tra l'altro che *“gli obblighi previdenziali sono imposti agli esercenti pensionati non già quali condizioni per l'accesso all'esercizio (recte: alla continuazione dell'esercizio) della professione, ma quali doveri, del resto ritenuti di natura tributaria”* (cfr. sentenza 132/84 - doc. 20 pag. 2).
- 76) Tale riconoscimento è stato, da ultimo, confermato anche dalla Corte di Cassazione nella sent. n°20845/2011 (cfr. pag. 5 e 6 ricorso).
- 77) E' evidente, quindi, che il ricorrente ha formulato le proprie considerazioni sulla natura tributaria dei contributi previdenziali allo stesso richiesti conformemente a quanto riconosciuto dalla Corte di Cassazione e dalla stessa Cassa Forense.
- 78) Pertanto, **se i contributi previdenziali sono tributi**, essi dovranno necessariamente rispondere ai principi di progressività e proporzionalità ex



- art. 53 Cost. e, per l'effetto, non possono essere fissi e disancorati dal reddito prodotto.
- 79) Alla luce di quanto sopra, il combinato disposto dell'art. 21 comma 8 e 9 della L. n°247/2012 e del successivo regolamento attuativo, nella parte in cui non prevede per i percettori di redditi non superiori ad €10.300,00.= che i contributi previdenziali minimi vengano determinati in base all'effettivo reddito professionale prodotto, dovrà essere considerato illegittimo per contrasto al dettato costituzionale.
- 80) Del pari improprio e del tutto fuorviante è il presunto principio ispiratore che controparte pone a fondamento della legge n°335/95.
- 81) Ciò appare evidente, come già sopra argomentato, avuto riguardo al fatto che la gestione separata INPS prevede una soglia minima (€5.000,00.=) al di sotto della quale non vi è obbligo di iscrizione alla stessa.
- 82) Inoltre, superata tale soglia, la L. n°335/1995 prevede l'applicazione di un sistema di aliquote variabili ed **applicate al reddito netto effettivamente prodotto.**
- 83) Del tutto diverso, invece, è il sistema tanto caro a controparte e costituito dal combinato disposto della L. n°247/2012 e del regolamento attuativo dell'art. 21 c. 8 e 9 della stessa norma.
- 84) Questo, infatti, introduce l'obbligatoria iscrizione alla Cassa Forense come connaturale conseguenza all'iscrizione all'Albo degli Avvocati e subordina la permanenza all'interno dell'Albo stesso al pagamento dei contributi previdenziali che, deve ancora ricordarsi, solo per i professionisti con un reddito fino a €10.300,00.=, sono fissi e disancorati dal volume d'affari prodotto!
- 85) Un tanto, viola, a parere del ricorrente gli artt. 3, 4, 23, 33, 41 e 53 della



Costituzione, le cui ragioni sono state ampiamente dedotte nel ricorso ex art. 700 cpc ed a cui, interamente, ci si richiama.

SULLA PRESUNTA SUSSISTENZA DI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI MINIMI IN ALTRI ORDINAMENTI PREVIDENZIALI

- 86) Irrilevante, fuorviante e del tutto privo di fondamento in fatto e diritto è il richiamo che controparte fa a presunte analogie di sistema presenti tra quello introdotto dalla L. n°247/12 e dal regolamento attuativo dell'art. 21 c. 8 e 9 della stessa con quello presente in altri ordinamenti previdenziali.
- 87) Ciò innanzitutto per l'ovvio motivo che un tanto non costituisce fonte di legittimità costituzionale del sistema censurato dal ricorrente.
- 88) Ci si limita qui a richiamare, a riprova della fondatezza della ragioni addotte dal ricorrente, peraltro come già fatto nell'atto introduttivo della presenta vertenza, che INARCASSA ovvero l'ente previdenziale degli architetti e ingegneri ha volontariamente abolito il contributo minimo obbligatorio dei propri iscritti per ragioni che lo stesso ente definisce *“una modifica normativa ad alto contenuto sociale”* (cfr. doc. 17).

SULL'ASSERITA LEGITTIMITÀ DELL'ART. 21 c. 8 e 9 DELLA L. n°247/12 CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA

- 89) E' di assoluta importanza rilevare come Cassa Forense, a pag. 16 del proprio atto, affermi che la contribuzione obbligatoria, anche di avvocati che non producono reddito, *“non è finalizzata, come ritiene il ricorrente a costituire uno sbarramento all'accesso alla professione, bensì si rende necessaria al fine di poter assolvere ai compiti istituzionale dell'ente, tenuto conto, peraltro che ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 509/94, la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio della Cassa Forense”*.
- 90) Orbene, una tale affermazione **comprova ineluttabilmente** le ragioni poste



dal ricorrente a fondamento della propria richiesta di urgente tutela.

- 91) Sostanzialmente, Cassa Forense afferma che esigenze di equilibrio di bilancio **obbligano la stessa a chiedere contributi previdenziali anche agli avvocati che “non producono reddito” o comunque producono redditi bassi** e, nei loro confronti, impone contributi fissi e disancorati dal reddito prodotto.
- 92) Nonostante ciò, controparte pur continuando ad ribadire che l'alternativa a tale imposizione è solo la cancellazione dall'Albo, sostiene che un tanto non costituisce un presupposto ulteriore a cui è subordinato l'esercizio della professione né, tantomeno, uno sbarramento all'accesso della stessa.
- 93) Inoltre, è fondamentale portare nuovamente all'attenzione del Giudice le rilevazioni della Corte dei Conti, cui spetta per legge il controllo sulla gestione degli enti previdenziali aventi natura di fondazione di diritto privato, come appunto Cassa Forense, nelle quali la stessa Corte certifica:
- a) **un saldo previdenziale negativo ancorché un saldo totale della gestione ed un patrimonio negativo dell'ente de quo entro “un orizzonte temporale decisamente troppo breve per un ente previdenziale”** (cfr. doc. 11 e doc.12);
- b) cassa forense non ha *“ancora conseguito l'obiettivo di assicurare un equilibrio della gestione in una prospettiva cinquantennale come previsto dalle disposizioni vigenti”* ovvero il D.Lgs. n°509/94 e art. 24 comma 24 L. n°214/11 (cfr. doc. 11 pag. 31 nonché cfr. pagg. 12, 13 e 14 ricorso ex art. 700 cpc).
- 94) Peraltro, tale situazione, è stata confermata dallo stesso Presidente dell'ente *de quo* nel corso dell'intervista alla rete online ANF, prodotta nel corso dell'udienza del 10 marzo u.s. mediante supporto CD-Rom, ove lo stesso ha espressamente dichiarato che **la sostenibilità finanziaria cinquantennale di Cassa Forense è un utopia!!**



- 95) Orbene, a fronte **cotali incontrovertibili rilevazioni ed affermazioni** è convinzione del ricorrente che la sua l'iscrizione a Cassa Forense, disposta con l'ordinanza impugnata (cfr. doc. 7), sia illegittima in quanto espressione di un nuovo assetto normativo che introduce presupposti ulteriori l'esame di Stato per l'esercizio della professione di avvocato, in palese violazione di numerosi principi costituzionali.
- 96) Inoltre, è violato il buon diritto del ricorrente a non essere iscritto d'imperio ad un ente previdenziale privato che non garantisce la sostenibilità finanziaria cinquantennale obbligatoria per legge e che, per giunta, viene definita dallo stesso Presidente dell'ente de quo un'utopia.
- 97) Atteso un tanto, il ricorrente ritiene infondato ancorché irrilevante rispetto all'oggetto della presente vertenza, anche il richiamo al sistema di tassazione universitaria, operato da controparte nel tentativo di dimostrare la legittimità del sistema censurato che, si ricorda ancora prevede una contribuzione minima, fissa, retroattiva e disancorata dal reddito professionale prodotto solo per i percettori di redditi professionali inferiori ad €10.300,00.=.
- 98) In definitiva, porre sullo stesso piano considerazioni tanto diverse, come fa controparte, potrebbe portare ad affermare che per non pagare l'acqua, bene primario dell'individuo, è sufficiente non bere!

SULL PRESUNTO INDEBITO ARRICCIAMENTO E SULLA ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO

- 99) Secondo Cassa Forense costituirebbe indebito arricchimento e violazione dell'art. 3 della Costituzione, erogare prestazioni assistenziali e assicurative agli avvocati iscritti all'ente de quo con redditi bassi o pari a zero, qualora non venisse loro chiesto il pagamento di contributi minimi obbligatori.
- 100) Un tanto, a parere di controparte, deriverebbe dal fatto che in questo



modo tali erogazioni/prestazioni sarebbero solo a carico degli altri iscritti.

- 101) Sul punto, si ricorda a controparte che in forza del sistema vigente prima di quello censurato, era riconosciuta al ricorrente la facoltatività dell'iscrizione all'ente previdenziale *de quo*.
- 102) Infatti, l'avv. Cirillo, non raggiungendo i limiti di reddito professionali previsti per legge, anche perché iscritto all'Albo degli avvocati di Udine solo dal 2010 e perché docente di scuola superiore, non si è iscritto a Cassa Forense ne mai ha avanzato alla stessa alcuna richiesta o pretesa previdenziale/assicurativa.
- 103) Pertanto, non sussisteva in capo a Cassa Forense, ne alla collettività dei professionisti iscritti alla stessa, alcun onere previdenziale o assistenziale nei confronti del ricorrente.
- 104) Quindi, al contrario di quanto sostiene controparte, il ricorrente è ricorso a codesta Autorità Giudiziaria **non** per pretendere il riconoscimento di chissà quali prestazioni previdenziali o assicurative in violazione della Costituzione, ma per denunciare i numerosi aspetti di incostituzionalità delle norme e dei regolamenti in forza dei quali è stata assunta la delibera con cui lo stesso è stato iscritto d'imperio ad un ente previdenziale privato che, deve con decisione ricordarsi, è privo della sostenibilità finanziaria prevista ex lege ed a cui è stato imposto, un sistema previdenziale incostituzionale che, **solo per i percettori di redditi inferiori ad €10.300,00.=**, prevede contributi previdenziali fissi e disancorati dal reddito professionale effettivamente prodotto.
- 105) Cassa Forense sa bene che il ricorrente non ha il potere di modificare arbitrariamente leggi e regolamenti.
- 106) Controparte, però, è del pari consapevole che all'avvocato Cirillo, come



ad ogni cittadino della Repubblica Italiana e, oggi dell'UE, è riconosciuto il diritto ed il dovere di adire le competenti Autorità Giudiziarie qualora, come nel caso *de quo*, egli ritenga violati e compressi diritti e libertà che la Costituzione espressamente sancisce.

107) Orbene, a parere del ricorrente, la presunta disparità di trattamento/diseguaglianza è stata introdotta proprio con il nuovo ordinamento forense ed in particolare con l'art.21 della L. n°247/12 che, al comma 8, prevede: *“L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”* ed al successivo comma 10 che *“Non e’ ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”*.

108) Ma vi è più. Si ricorda che è stata Cassa Forense stessa a non dare attuazione, con il proprio regolamento, all'ultima parte del comma 9 dell'articolo succitato ove era previsto un regime agevolato che mitigasse l'obbligo di iscrizione per gli avvocati con redditi minimi in cui il legislatore aveva suggerito l'utilizzo del regime contributivo (meno oneroso) e consigliato l'introduzione in Cassa Forense di un sistema previdenziale analogo a quello previsto con la legge n°335/1995, con la c.d. gestione separata INPS, ovvero un sistema che eroga le pensione sulla base dei contributi versati.

109) Ed ancora, è Cassa Forense stessa a non aver previsto, nella riforma del 2009, l'abolizione definitiva del sistema retributivo (cfr. relazione Corte dei Conti – doc. 11 e 12)

110) Infine, è Cassa Forense stessa, a prevedere nei propri regolamenti, la sospensione e la cancellazione dall'Albo degli avvocati in caso di ritardo o omesso versamento dei contributi *de quibus* nonché l'iscrizione a ruolo per il



recupero anche attraverso Equitalia.

- 111) Atteso tutto quanto sopra e viste le stesse affermazioni di controparte nel proprio atto costitutivo, agli occhi del ricorrente appare davvero incomprensibile come Cassa Forense possa continuare a sostenere l'insussistenza delle pregiudiziali di legittimità costituzionale denunciate da codesta difesa già nel ricorso ex art. 700 cpc, a cui integralmente ci si richiama.

SULL'ASSERITA TEMPESTIVITA' NELL'EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO ART. 21 C. 8 e 9 L. n°247/12 ED ASSENZA DELL'ECCESSO DI DELEGA

- 112) Del tutto generiche ed infondate in fatto e diritto sono le argomentazioni, sul punto, formulate da controparte.
- 113) Nel merito, Cassa Forense, oltre a confermare in toto quanto già denunciato dal ricorrente nel proprio ricorso introduttivo e nella presente memoria, conclude affermando che “il regolamento approvato involge esclusivamente la tematica dei contributi dovuti” non provvedendo, quindi, all'intera regolamentazione della materia previdenziale (cfr. pag. 22 ultimo rigo e pag. 23 comparsa di controparte).
- 114) Sul punto, il Giudice non potrà che rilevare l'evidente infondatezza di tali affermazioni, peraltro smentite dalla nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 05 giugno 2014 ove testualmente si riporta che: *“Con la delibera in esame (ovvero del 31.01.14), il Comitato dei Delegati ha adottato un Regolamento, che oltre ad individuare le soglie reddituali che danno luogo ad agevolazioni contributive, ha operato una revisione dell'intero assetto previdenziale”* (cfr. ricorso ex 700 pag.16 - sub.72),
- 115) E' di solare evidenza, quindi, come non possa parlarsi di “generiche osservazioni”, come invece sostiene controparte nel proprio atto relativamente



alla medesima nota ministeriale ma dovrà necessariamente parlarsi di
“*revisione dell'intero assetto previdenziale*” come indicato nella nota de qua.

SULL'ASSERITA MANCANZA DI CONTRADDITTORIETA' DELLA DELIBERA IMPUGNATA

- 116) Controparte afferma di non riscontrare alcuna contraddizione in una delibera che d'imperio iscrive il ricorrente ad un ente previdenziale privato privo della sostenibilità finanziaria cinquantennale e che, tramite la pec con la quale la stessa viene portata a conoscenza del professionista, fissa scadenze per il versamento di contributi, dalla stessa definite “dovuti”, addirittura precedenti il termine riconosciuto allo stesso nella pec *de qua*, per esercitare la facoltà di cancellarsi volontariamente dall'albo (cfr. doc. 7).
- 117) Orbene, sul punto, il ricorrente si richiama interamente a quanto già argomentato nel proprio atto introduttivo (cfr. pag. 24 - 25).
- 118) Deve, però, porsi all'attenzione del Giudice l'assurdo principio nuovamente espresso da controparte e che ancora una volta conferma le pregiudiziali di costituzionalità denunciate dal ricorrente.
- 119) Infatti, Cassa Forense, anche su questo punto afferma testualmente che “E' evidente che chi volesse cancellarsi dagli Albi professionali potrebbe senza dubbio omettere il pagamento della prima rata e quindi procedere successivamente all'adempimento della cancellazione” (cfr. comparsa pag. 24 penultimo capoverso).
- 120) In definitiva Cassa Forense afferma che chi non vuole cancellarsi dagli Albi professionali (si badi bene, non dall'ente previdenziale) deve pagare i contributi previdenziali che solo per chi, come il ricorrente, ha una soglia di reddito inferiore ad €10.300,00.= sono fissi e disancorati dal volume d'affari prodotto.



- 121) Quindi, è di cristallina evidenza come Cassa Forense stessa riconosca al pagamento dei contributi previdenziali il ruolo di *condicio sine qua non* per la permanenza dell'iscrizione all'Albo e quindi, per l'effetto, per l'esercizio della professione di avvocato!
- 122) Atteso un tanto, l'Autorità adita non potrà che accogliere la richiesta di tutela d'urgenza azionata dal ricorrente nonché accogliere tutte le conclusioni dallo stesso formulate.

SULL'ASSERITA INFONDATEZZA DELLE "ULTERIORI CENSURE" AVANZATE DAL RICORRENTE

- 123) Controparte si limita a definire le censure di incostituzionalità e violazione della normativa nazionale e comunitaria del regolamento attuativo dell'art. 21 c. 8 e 9 della L. n°247/2012, formulate dal ricorrente nel proprio atto, come "ripetitive e manifestamente infondate" (cfr. pag. 25 comparsa).
- 124) Inoltre, a parere del ricorrente, Cassa Forense non ha puntualmente contestato, oltre alle questioni succitate, anche: **a)** la sostenuta irretroattività delle norme tributarie (cfr. pagg. 6 e 7 – sub 29-33 del ricorso ex art. 700 cpc); **b)** la violazione dell'art. 3 c. 5 della L. n°148/2011 come integrato dalla legge di stabilità n°183/2011 (cfr. pagg. 21 e 22 – sub 93 - 96 del ricorso ex art. 700 cpc).
- 125) Atteso un tanto, lo scrivente avvocato, chiede vengano accolte tutte le istanze ed eccezioni formulate nel proprio ricorso introduttivo e non contestate puntualmente da controparte.
- 126) Ciò, in quanto, il costante orientamento della Suprema Corte evidenzia *"l'esistenza nell'ordinamento processuale civile italiano del principio di non contestazione, e, conseguentemente, di un generale onere di contestazione tempestiva, in mancanza della quale il fatto allegato dalla parte è da considerare pacifico e la stessa non più gravata dell'onere della prova"* (Cass. - S. U. 23 gennaio 2002, n°761)



ovvero “il principio di non contestazione deriva dal carattere dispositivo del processo che comporta una struttura dialettica a catena, dal principio di preclusione che obbliga le parti a circoscrivere il thema decidendum e probandum fin dalle prime battute, dai doveri di lealtà e probità e dal principio di economia processuale, costituzionalizzato dall’art. 111 Cost.” (Cass. sentenza del 13 giugno 2005, n°12636 e 27 maggio 2009, n°12274).

SULL'ASSERITA LETTURA GIORNALISTICA DELLE RELAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

- 127) Controparte, in modo del tutto inappropriato ed offensivo nei riguardi del ricorrente, afferma che le censure dallo stesso formulate circa la non sostenibilità finanziaria della Cassa Forense, sono frutto di una “*lettura giornalistica della relazione della Corte dei Conti*”.
- 128) Al riguardo, lo stile, l'educazione e la correttezza che caratterizzano il ricorrente, portano lo stesso a non replicare alle offese ricevute.
- 129) Lo scrivente avvocato si limita, pertanto, a ricordare a controparte che alla Corte dei Conti spetta, per legge, la vigilanza sui bilanci degli enti previdenziali aventi natura di fondazione privata e che in ossequio a tali doveri la stessa ha certificato in ben 2 relazioni successive (e non una) che l'ente previdenziale de quo non ha la sostenibilità finanziaria cinquantennale richiesta dalla normativa vigente (cfr. doc. 11 e 12).
- 130) Inoltre, tale **incontrovertibile assunto**, è stato confermato anche dal presidente di Cassa Forense nell'intervista pubblicata sul canale on-line di Associazione Nazionale Forense TV e prodotta nel corso dell'udienza del 10 marzo u.s. (cfr. cd-rom) ove la sostenibilità finanziaria cinquantennale è stata definita una utopia!
- 131) Pertanto, è del tutto legittimo il buon diritto del ricorrente,



AVV. DAVIDE VINCENZO CIRILLO

Via Dante n°16 - 33100 UDINE

Tel.0432.229271 – Fax.0432.2965

pec. davidevincenzo.cirillo@avvocatiudine.it

professionista avvocato, docente di scuola superiore e, pertanto, titolare di anzianità contributiva EX INPDAP-INPS, a non vedersi iscritto ad un ente previdenziale privato e, quindi, privo di garanzia pubblica (come Cassa Forense) che ad oggi è privo di qualsivoglia capacità in ordine all'adempimento delle obbligazioni previdenziali poste a suo carico.

132) Sul punto, comunque, ci si richiama a tutte le argomentazioni già formulate nel ricorso introduttivo (cfr. pagg. 12, 13 e 14 – sub 51 – 61 del ricorso) e nella presente memoria.

Per tutto quanto sopra, attesa l'evidente sussistenza dei presupposti a cui è subordinata l'urgenza della tutela invocata, l'avv. Cirillo conclude confidando nell'accoglimento delle conclusioni già formulate nel ricorso ex art. 700 cpc dd. 16.02.2015 ed insiste affinché venga disposta l'immediata sospensione dell'ordinanza impugnata in attesa della definizione del merito e, in subordine, in attesa dell'esito del procedimento pendente innanzi al TAR (R.G. 13450/2014) avente ad oggetto avente ad oggetto: "l'annullamento previa sospensione del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012 nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale", promosso dall'AGIFOR.

Spese di lite rifeuse.

Allegati: 18) irripetibilità contributi; 19) Origini Cassa Forense – stampa dal sito; 20)

Testo sentenza 132/1984 della Corte Costituzionale.

Udine, 17 marzo 2014

avv. Davide V. Cirillo

